



# STATUTO

di

Fondo Ventidue – Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero  
Approvato dall'Assemblea dei Delegati il 26 aprile 2010

## INDICE

### **PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

- Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

### **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

- Art. 4 - Regime della forma pensionistica
- Art. 5 - Destinatari
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

### **PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
- Art. 11 - Erogazione della rendita
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni
- Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

### **PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Responsabile del Fondo / Direttore generale responsabile del Fondo
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 26 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

#### **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

- Art. 27 - Incarichi di gestione
- Art. 28 - Conflitti di interesse
- Art. 29 - Gestione amministrativa
- Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio
- Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

### **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

- Art. 32 - Modalità di adesione
- Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art. 34 - Comunicazioni e reclami
- Art. 34-bis - Clausola compromissoria (eventuale)

### **PARTE VI - NORME FINALI**

- Art. 35 - Modifica dello Statuto
- Art. 36 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio
- Art. 37 - Rinvio

## PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

### Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. Il "Fondo di Previdenza per i dipendenti della Autostrada del Brennero S.p.A. – Trento - Fondo Pensioni" costituito in data 1 aprile 1992 in applicazione dell'accordo aziendale stipulato tra l'Autostrada del Brennero S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Aziendali del 10 settembre 1991 e successive modificazioni e integrazioni (fonte istitutiva) assume la denominazione di "Fondo Ventidue - Fondo Pensione Dipendenti Autobrennero", di seguito Fondo.
2. Il Fondo ha durata fino al 31 dicembre 2050, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 36, e può essere prorogata dall'Assemblea.
3. Il Fondo ha sede in Trento, presso la sede sociale della Autostrada del Brennero S.p.A. (d'ora in poi Società).

### Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione non riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP.

### Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

## PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

### Art. 4 - Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### Art. 5 - Destinatari

1. Possono iscriversi volontariamente al Fondo i Dipendenti della Società, per i quali si applica la Fonte Istitutiva, assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato di almeno 6 mesi, non in prova o in formazione lavoro, che ne facciano richiesta scritta in pendenza del rapporto di lavoro.
2. E' iscritta al Fondo la Società.
3. Sono iscritti al Fondo i lavoratori che aderiscono attraverso il conferimento tacito del TFR.
4. Sono iscritti al Fondo i percettori delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo stesso.

### Art. 6 – Scelte di investimento

1. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui all'art.3, il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula di contratti assicurativi, con imprese di assicurazione di cui al Dlgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La Nota informativa descrive le caratteristiche delle convenzioni assicurative, i diversi profili di rischio e rendimento ed i termini e le modalità di allocazione della posizione individuale tra le diverse linee di investimento offerte dalle convenzioni assicurative.

### Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
  - a) **Spese relative alla fase di accumulo:**
    1. **direttamente a carico dell'aderente e del datore di lavoro:**  
in cifra fissa come da accordo vigente
    2. **indirettamente a carico dell'aderente** sull'ammontare del patrimonio trattenuto dalla compagnia di assicurazione
  - b) **Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**
2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono

riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

## PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

### Art. 8 - Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".
3. Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
4. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.
5. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore. L'adesione al Fondo, comporta l'obbligo di contributo da parte del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

### Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni accessorie espressamente esplicitate.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione assicurativa.

### Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la

richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
4. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
5. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
6. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

#### Art. 11 - Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il valore della posizione individuale, eventualmente integrato della garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare in forma di capitale, viene impiegato quale premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia immediata.
3. Il fondo può prevedere anche altre forme di rendita vitalizia.

#### Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:
  - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la

riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto all'art. 10, comma 3;

- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto;
  - e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dai Beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di detti Beneficiari designati, la posizione individuale è riscattata dagli eredi. In assenza sia di Beneficiari che di eredi, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
  4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
  5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
  6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

#### Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate nel Regolamento delle anticipazioni.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Non sono ammesse altre forme di anticipazione di prestazioni.
8. Il Fondo Pensione non può concedere o assumere prestiti.

#### **Art. 13-bis - Prestazioni accessorie**

1. Il Fondo prevede inoltre prestazioni accessorie per i casi di invalidità e premorienza (secondo le previsioni delle fonti istitutive).
2. L'erogazione delle suddette prestazioni avviene mediante stipula, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di apposita convenzione con imprese assicurative.

### **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

#### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### **Art. 14 – Organi del Fondo**

1. Sono organi del Fondo:
  - a. l'Assemblea dei Delegati,
  - b. il Consiglio di Amministrazione,
  - c. il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
  - d. il Collegio dei Revisori

#### **Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione**

1. L'Assemblea è formata da 24 componenti, di seguito denominati "Delegati", dei quali 12 in rappresentanza dei lavoratori e 12 in rappresentanza della Società.
2. I Delegati sono eletti con i criteri stabiliti nel regolamento elettorale, definito dalla Fonte Istitutiva.
3. I Delegati restano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
4. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti della stessa lista di appartenenza. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

#### **Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
  - a. approva il bilancio;
  - b. elegge i consiglieri di amministrazione e provvede alla revoca dei medesimi;
  - c. nomina i componenti il Collegio dei Revisori;
  - d. su indicazione del Consiglio di Amministrazione, a inizio mandato e per la durata del mandato, approva il compenso dei Revisori dei Conti e quello, eventuale, degli Amministratori;
  - e. delibera le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei revisori;
  - f. delibera l'entità delle entrate e spese di gestione di cui all'art. 7 comma 1 su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - g. delibera su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
  - a. modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  - b. scioglimento e procedure di liquidazione del Fondo, relative modalità e nomina dei liquidatori.

#### **Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne ravvisi la necessità e comunque quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dai Revisori o da almeno un decimo dei Delegati.
4. La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R., telex, telefax o mezzi informatici e telematici almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai Delegati.
5. Negli avvisi sono indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza dell'Assemblea.

6. L'Assemblea si riunisce anche fuori della sede del Fondo.
7. L'Assemblea è costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Su proposta del Presidente, l'Assemblea designa il segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente verificare il diritto di intervento e di voto; non sono ammesse deleghe.
10. Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, tutti gli iscritti.
11. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
12. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.
13. Ogni Delegato ha diritto ad un voto.
14. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto dal segretario ed è sottoscritto dal Presidente.
15. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio, ove previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 18 – Consiglio di amministrazione – Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da 8 componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà eletti in rappresentanza della Società
2. I componenti del Consiglio possono essere scelti anche tra i non eletti, e tra i non associati.
3. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità previste dal Regolamento elettorale, su liste diversificate per le aree di rappresentanza (lavoratori e Società).
4. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.
6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e possono essere eletti per non più di 3 mandati consecutivi.

#### **Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori**

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentrerà il primo dei non eletti della lista di appartenenza del cessato, in caso di esaurimento della lista l'Assemblea convocata come previsto dall'art. 17 comma 1, provvederà all'elezione per la sostituzione entro tre mesi.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Ove non sia più in carica oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, decade l'intero Consiglio e i Revisori dei Conti, che possono compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione, devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

#### **Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni**

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, ed ha la facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più Consiglieri, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
  - a. definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo;



- b. individua le forme di gestione e stipula le convenzioni di cui all'art. 6;
- c. individua i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa e contabile del Fondo e stipula le relative convenzioni;
- d. individua uno o più soggetti a cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche e stipula le relative convenzioni;
- e. individua e stipula le convenzioni con i soggetti a cui saranno affidate le prestazioni accessorie di cui all'art. 13 bis;
- f. predisporre il progetto di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. propone, a inizio mandato e per la durata del mandato, l'entità del compenso per i componenti il Collegio dei Revisori da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h. propone le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i. adegua la normativa statutaria del fondo in caso di sopravvenienza di contrastanti previsioni di legge, di fonti secondarie o delle fonti istitutive, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dal Decreto, nonché di sopravvenute istruzioni della Covip. Dette modifiche sono trasmesse alla Covip e, alla prima riunione utile, sono portate a conoscenza dell'assemblea;
- j. redige le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui all'art. 13;
- k. disciplina le modalità ed i termini per le richieste di prestazioni accessorie di cui al successivo art. 13bis;
- l. sovrintende alla realizzazione delle comunicazioni periodiche ai Soci, in particolare di quelle di cui al successivo art. 34 comma 2;
- m. redige ed aggiorna la Nota informativa;
- n. nomina, anche al suo interno, un Responsabile della forma pensionistica ai sensi di legge, determinandone compensi e durata del mandato e ne definisce con una o più delibere le deleghe tenendo conto della normativa applicabile e dello Statuto.
- o. riferisce alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### **Art. 21 – Consiglio di amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, anche fuori della sede del Fondo, per deliberare in merito al progetto di bilancio ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia formale richiesta.
3. I Consiglieri sono convocati mediante avviso spedito almeno cinque giorni prima della adunanza, salvi i casi d'urgenza. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno 5 componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale a cura del segretario.
6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

#### **Art. 22 - Presidente**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed un Segretario, anche estraneo al Consiglio, ma comunque iscritto al Fondo. La carica di Presidente spetta, ad un rappresentante dei dipendenti iscritti, quella di Vice Presidente ad un rappresentante della Società.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, in assenza anche del Vice Presidente, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.
  - a. Convoca e presiede l'assemblea dei delegati
  - b. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
  - c. Trasmette alla COVIP qualsiasi variazione delle fonti istitutive unitamente ad una nota in cui sono illustrate le modifiche apportate

#### **Art. 23 – Responsabile del Fondo**

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al responsabile del Fondo:
  - a. verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente, nonché delle disposizioni del presente Statuto;
  - b. inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
  - c. vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.
  - d. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

#### **Art. 24 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione**

1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da 2 componenti effettivi eletti dall'Assemblea di cui 1 eletto in rappresentanza dei lavoratori e 1 eletto in rappresentanza della Società. Possono essere scelti anche tra i non eletti e tra i non associati
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene su basi di liste di con le modalità previste dal Regolamento elettorale su liste diversificate per le aree di rappresentanza (lavoratori e Società).
3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
5. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.
6. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo da un soggetto proveniente dalla relativa componente.
7. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

8. Il Presidente del Collegio è il componente designato dalla Società

#### **Art. 25 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni**

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei Sindaci è attribuita, la funzione di controllo contabile.
3. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
4. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 Codice Civile, ultimo comma, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.

#### **Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno
2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

### **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

#### **Art. 27 – Incarichi di gestione**

1. per la gestione delle risorse il Fondo utilizza convenzioni di natura assicurativa, il cui contenuto forma oggetto di adeguata pubblicizzazione nella Nota informativa.
1. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti

#### **Art. 28 - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

#### **Art. 29 – Gestione amministrativa**

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  - a. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
  - b. la tenuta della contabilità;
  - c. la raccolta e gestione delle adesioni;
  - d. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;

- e. la gestione delle prestazioni;
- f. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g. la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti;
- h. gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

#### **Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

9. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili.
10. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
11. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio e il bilancio del Fondo sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

#### **Art. 31 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
3. Il bilancio, le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.

### **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

#### **Art. 32 – Modalità di adesione**

1. L'adesione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo di adesione, sottoscritto e compilato in ogni sua parte. L'adesione dei lavoratori che hanno manifestato la volontà di associarsi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite della Società che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega alla Società per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dalla Società, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua

**Art. 33 – Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto del Fondo, la Nota informativa, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2, e tutte le altre informazioni utili all'aderente. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. Il Fondo invia annualmente agli iscritti, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, un rendiconto riportante i dati relativi ai contributi complessivamente versati ed alle singole posizioni individuali. Tali informazioni potranno anche essere messe a disposizione dei soci attraverso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

**Art. 34 – Comunicazioni e reclami**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota informativa.

**Art. 34-bis - Clausola compromissoria**

1. Le eventuali controversie tra gli iscritti e il Fondo riguardanti il rapporto associativo, quali ad esempio l'esclusione o ammissione di lavoratori aderenti, la composizione degli organi del fondo, l'interpretazione dello Statuto, del Regolamento Elettorale, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo di comune accordo tra gli arbitri.
2. In caso di mancato accordo degli arbitri entro 30 giorni dalla loro nomina, il terzo arbitro è nominato, su loro richiesta, dal Presidente del Tribunale di Trento.
3. Il Collegio giudica secondo diritto. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente

**PARTE VI - NORME FINALI****Art. 35 - Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e trasmesse alla COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

**Art. 36 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate al precedente art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

**Art. 37 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.